

Capitolo XXVII

DELLA CONTRACCEZIONE

Art. 467. Il medico che indica una terapia anticoncezionale è obbligato a informare l'assistito sui diversi metodi possibili da utilizzare per il controllo della natalità, le loro tollerabilità, innocuità, efficacia e tolleranza.

Art. 468. Il medico non può influire sulla scelta di uno specifico metodo qualora diversi fossero possibili.

Art. 469. Il medico è obbligato a rispettare le indicazioni e le controindicazioni, assolute e relative, di ogni metodo e a comunicarle in modo esauriente e comprensibile, adeguandosi al livello intellettuale degli assistiti.

Art. 470. Al momento di indicare un metodo contraccettivo in particolare è d'obbligo rispettare le disposizioni legali in vigore o i principi delle leggi analoghe.

Art. 471. Negli assistiti sottoposti a terapia anticoncezionale è d'obbligo rispettare il controllo evolutivo diretto (da parte del medico curante oppure di chi ne facesse le veci o lo sostituisse).

Art. 472. È vietato proporre metodi sterilizzanti (definitivi o reversibili) come terapie anticoncezionali qualora non vi fosse un'indicazione medica precisa.

Art. 473. Nella scelta del metodo anticoncezionale, il medico è obbligato a rispettare i diritti personalissimi, l'autonomia e la dignità della persona umana degli assistiti.

Art. 474. Il medico è obbligato a informare gli assistiti sottoposti a trattamento circa eventuali effetti avversi scoperti dalla scienza medica successivamente all'inizio della terapia prima sconosciuti.

Art. 475. Il medico, coerentemente con i principi filosofici, religiosi, morali e con le proprie obiezioni di coscienza, può esimersi dal prescrivere anticoncezionali oppure dall'inserire dispositivi intrauterini o altri, ed è comunque obbligato in tutti i casi a informarne l'assistito in modo chiaro e veritiero e riferirlo ad un collega affinché quest'ultimo possa procedere secondo la volontà dell'assistito.

Art. 476. Qualora l' assistito abbandonasse il controllo senza darne avviso al medico oppure non si presentasse ai controlli o seguisse in modo surrettizio altre terapie diverse da quelle indicate, il medico ha il diritto di abbandonare il rapporto, ritenendosi libero dai suoi obblighi.

